

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

INDICE DEI CONTENUTI

Titolo I - FINALITA'

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica
Art. 3	Ambito di efficacia ed entrata in vigore del Regolamento

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4	Acque reflue domestiche
Art. 5	Acque reflue domestiche - Distinzioni ai fini degli adempimenti del presente Regolamento
Art. 6	Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche
Art. 7	Acque reflue industriali
Art. 8	Nozione di rete fognaria pubblica e di impianto di depurazione pubblico. Nozione di rete fognaria a sistema misto e a sistema separato. Definizione di acque bianche e nere ed acque di prima pioggia e/o lavaggio aree esterne potenzialmente inquinate
Art. 9	Obbligatorietà della richiesta di allaccio alla rete fognaria pubblica e di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica
Art.10	Modifiche quali-quantitative degli scarichi provenienti dagli insediamenti o del loro recapito
Art.11	Separazione degli scarichi
Art.12	Obbligo d'installazione del contatore
Art.13	Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
Art.14	Scarichi tassativamente vietati
Art.15	Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di trattamento

Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I - Scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue Industriali assimilate alle domestiche

Art.16	Scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche esistenti alla rete fognaria pubblica e loro ammissibilità	8
Art.17	Obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica degli scarichi di acque reflue domestiche	8
Art.18	Scarichi nuovi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche	8

Art.19	Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che scaricano in rete fognaria pubblica munita di impianto di depurazione	9
Art.20	Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che scaricano in rete fognaria pubblica sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiale	10

CAPO 2 – Scarichi delle strutture sanitarie

Art.21	Strutture sanitarie – Classificazione dei loro scarichi ed obbligo di disinfezione	10
--------	--	----

CAPO 3 – Scarichi di acque reflue industriali

Art.22	Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica ed allo scarico di acque reflue industriali allacciati alla rete fognaria pubblica	11
Art.23	Limiti di accettabilità e prescrizioni per acque reflue industriali che scaricano in rete fognaria pubblica munita di impianto di depurazione	11
Art.24	Limiti di accettabilità e prescrizioni per acque reflue industriali che scaricano in rete fognaria pubblica sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiale	12

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.25	Tariffe di fognatura e depurazione	13
--------	------------------------------------	----

Titolo V - DEFINIZIONE E MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA

Art.26	Definizione di allacciamento alla rete fognaria pubblica e modalità di esecuzione
Art.27	Fognature private - Modalità tecniche di allacciamento
Art.28	Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali
Art.29	Ulteriori prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali e vasche di prima pioggia
Art.30	Immissioni temporanee dei cantieri edili, manifestazioni e/o feste di piazza
Art.31	Controllo degli scarichi

Titolo VI - SISTEMA SANZIONATORIO

Art.32	Generalità
Art.33	Sanzioni penali per il titolare degli scarichi di acque reflue industriali
Art.34	Sanzioni amministrative per il titolare degli scarichi di acque reflue industriali
Art.35	Sanzioni amministrative per il titolare degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche
Art.36	Sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo di installazione di strumenti di misura delle acque prelevate e sanzioni penali per violazione delle disposizioni di cui all'art.59 comma 4 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod.

APPENDICE:

Tabella 1- Limiti per lo scarico in rete fognaria pubblica per scarichi che recapitano all'impianto di depurazione pubblico
Tabella A - Attività convenzionabili per classi
Tabella B - Parametri e limiti in deroga per classi di attività
Tabella 3 All.5 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - Limiti per lo scarico in rete fognaria pubblica per scarichi che non recapitano all'impianto di depurazione pubblico



TITOLO I

FINALITA'

Art. 1) Oggetto del Regolamento

In adempimento alle competenze individuate dal D.Lgs. n.152/99 e dalla L.R. 10/97 il presente regolamento ha per oggetto:

- ❑ il procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in rete fognaria pubblica;
- ❑ il controllo degli scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche recapitanti in rete fognaria pubblica;
- ❑ il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, i controlli sugli insediamenti da cui le acque reflue originano, per i necessari accertamenti in materia tariffaria;
- ❑ le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della rete fognaria pubblica e la funzionalità degli impianti di pretrattamento;

Art. 2) Gestione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica

La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica può essere del Comune o di un Ente e/o Soggetto Gestore del Servizio Pubblico, di seguito si indicherà generalmente "Gestore" salvo quando necessiti distinzione delle figure.

Art. 3) Ambito di efficacia ed entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che ha validità su tutto il territorio Comunale, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4) Acque reflue domestiche

Agli effetti del presente Regolamento, si intendono per acque reflue domestiche quelle definite all'art.2 comma g) del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod., e dagli artt. 4 e ss. della L.R. 10/97.

Sono definiti esistenti, unicamente ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria pubblica che siano stati attivati o che derivino da insediamenti che abbiano ottenuto concessione edilizia e/o ottenuto autorizzazione all'allaccio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5) Acque reflue domestiche- Distinzioni ai fini degli adempimenti del presente Regolamento

Le acque reflue domestiche, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento, vengono distinte in:

- ♦ acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e/o da attività di servizio e/o strutture sanitarie od industriale - commerciale derivanti **esclusivamente** da attività domestica e dal metabolismo umano (servizi igienici, cucine e mense). In questa tipologia di scarichi vengono compresi anche quelli derivanti dalle attività di: commercio al dettaglio di carni o pesce ove siano attuate unicamente operazioni meccaniche di preparazione alimentare senza macellazione, laboratori e vendita al dettaglio di pasticceria, prodotti da forno, gelateria, rosticceria, produzione piadine, pasta fresca e similari, alberghi con ristorante, ristoranti, piscine di modeste dimensioni e comunque inferiori ad una capacità di 1000 metri cubi, salvo l'utilizzo di acqua di mare.
- ♦ Acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e/o da attività di servizio derivanti **prevalentemente ma non esclusivamente** da attività domestiche e dal metabolismo umano. In questa tipologia vengono comprese, a titolo esemplificativo, le attività di servizio alla persona (parrucchiere/a, barbiere, estetista etcc), studi professionali medici e odontoiatrici e strutture sanitarie ambulatoriali e poliambulatoriali, laboratori odontotecnici, servizi di toelettatura e simili per animali, strutture ospitanti animali per periodi superiori alle 24 ore o strutture di tipo veterinario con degenza degli animali, strutture sanitarie che prevedono degenza per le persone, senza la presenza di strutture laboratoristiche ed inoltre senza la presenza di strutture di ricerca diagnostica da cui si origini uno scarico di acque reflue, piscine aventi dimensioni superiori ad una capacità di 1000 metri cubi e piscine che utilizzino acqua di mare.

Ciò fatto salvo eventuali contrasti con norme e/o disposizioni tecniche a livello Nazionale e/o Regionale.



Art. 6) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono quelle definite all'art.28 comma 7 lettere a), b), c), d) e) del D.Lgs. n.152/99 come modificato dal D.Lgs. n.258/00 ed ogni eventuale modifica ed integrazione, nonché quelle definibili in base ai criteri individuati dalla Regione Calabria all'art. 15 comma 1 lett. B) della L.R. n° 10/97.

Art. 7) Acque reflue industriali

Agli effetti del presente Regolamento si intendono per acque reflue industriali quelle definite all'art.2 comma h) del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod. Per l'identificazione effettiva e/o tipologica degli scarichi di acque reflue industriali ci si avvale dei criteri definiti dalle Leggi e/o norme tecniche nazionali e regionali, con particolare riferimento all'assimilazione degli scarichi di acque reflue industriali ad acque reflue domestiche ai sensi dell'art.28 comma 7 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod.

Art. 8) Nozione di rete fognaria pubblica e di impianto di depurazione pubblico. Nozione di rete fognaria a sistema misto e a sistema separato. Definizione di acque bianche e nere ed acque di prima pioggia e/o lavaggio aree esterne potenzialmente inquinate

Ai sensi dell'Art.2 comma aa) del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod. per rete fognaria pubblica si intende il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Ai sensi dell'Art.2 comma i) del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod. per acque reflue urbane si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Se la rete fognaria è realizzata dal Gestore, dalla Amministrazione Comunale o da altri da Essa autorizzati, con lo scopo di raccogliere ed allontanare le acque reflue urbane, si può parlare di "rete fognaria pubblica".

La rete fognaria pubblica può essere:

- a sistema misto quando raccoglie ed allontana nella stessa condotta sia le acque reflue che quelle meteoriche di dilavamento;
- a sistema separato quando le acque vengono raccolte in due condotte distinte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e l'altra che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, se compatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

Si precisa inoltre che:

- per acque bianche si intendono: le acque di origine meteorica, le acque usate per il lavaggio delle strade, piazzali, terrazze ed in generale le acque non contenenti orine e materie fecali;
- per acque nere si intendono le acque di scarico costituite da acque reflue industriali, domestiche od industriali assimilate alle domestiche ed acque di prima pioggia e/o lavaggio aree esterne potenzialmente inquinate, ossia le acque per le quali è richiesto accumulo e trattamento ai sensi

dell'art.29 del presente Regolamento, e che recapitano in rete fognaria pubblica. Tali acque potranno inoltre essere sottoposte a prescrizioni e/o autorizzazione in base a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'art.39 comma 3 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod. Le acque di prima pioggia e/o lavaggio aree esterne raccolte e conferite tramite autocisterne ad impianti di trattamento esterni sono da considerarsi rifiuti liquidi e come tali assoggettati alla normativa rifiuti.

Vengono considerati scarichi nella rete fognaria pubblica quelli che avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di rete fognaria non pubblica (vedasi Titolo V).

Per impianto di depurazione pubblico si intende il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto ad abbattere il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue urbane al fine di restituirle all'ambiente nel rispetto dei parametri indicati nel D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod.

Art. 9) Obbligatorietà della richiesta di allaccio alla rete fognaria pubblica e di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica

Tutti i nuovi scarichi immessi nella rete fognaria pubblica, devono:

1. essere autorizzati all'allaccio alla rete fognaria pubblica da parte del Comune, previo pagamento dei diritti di allaccio determinati in base ad Ordinanza sindacale n° 17 del 28.05.2001; -
2. essere preventivamente autorizzati allo scarico ai sensi dell'art.45 e 46 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod., norme regionali e regolamenti comunali da esso discendenti (da parte del Comune).

Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti ai sensi dell'art.4, i quali vengono normati, al riguardo, dal successivo art.16 del presente regolamento.

Gli aspetti tecnici e idraulici dell'allacciamento, sono definiti al successivo Titolo V.

I titolari degli scarichi costituiti da acque reflue industriali, domestiche ed industriali assimilate alle domestiche devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei termini previsti agli artt.18 e 22, se dovuta.

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte del Comune e dell'A.R.P.A.CAL. (Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente Calabria) sono a carico del richiedente.

Art. 10) Modifiche qualitative -quantitative degli scarichi provenienti dagli insediamenti o del loro recapito

Per gli insediamenti, edifici o installazioni allacciati alla rete fognaria pubblica la cui attività sia trasferita in altro luogo, o modificato il punto di recapito degli scarichi, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche ed industriali con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente significativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione allo scarico, con le modalità previste agli artt.18 e 22.





Art. 11) Separazione degli scarichi

Qualora sia presente una rete fognaria pubblica a sistema separato, completa delle singole derivazioni, i titolari degli scarichi esistenti devono effettuare la separazione della propria rete fognaria interna.

I tempi di realizzazione della separazione interna degli scarichi e di allaccio saranno stabiliti da appositi Atti del Gestore e/o del Comune.

Agli stessi adempimenti di cui al comma precedente, dovranno ottemperare i titolari degli insediamenti situati in zone in cui la rete fognaria pubblica sia di tipo misto, qualora questa sia trasformata in sistema fognario separato.

Gli edifici nuovi, quelli esistenti soggetti ad ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, quelli esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione e/o restauro che prevedano modifiche al sistema fognario interno e/o esterno dell'edificio, dovranno avere in ogni caso rete fognaria interna separata e dovranno essere conformi al presente regolamento.

Art. 12) Obbligo d'installazione del contatore

Gli utenti della rete fognaria pubblica, ad esclusione di quelli che hanno scarichi di acque reflue domestiche, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto con le modalità consentite dalla legge, sono tenuti comunque ad installare e garantire il buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate. Ciò ai fini della verifica della quantità di acque scaricate in pubblica fognatura e definizione della tariffa dovuta dall'utente.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti. Il Comune e/o il Gestore avvalendosi anche di Enti e Servizi istituzionalmente preposti per la verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto può procedere poi all'applicazione di sigillo di controllo e/o comunque dei sistemi ammessi e ritenuti necessari per la garanzia della correttezza della lettura.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore potrà imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo al fine di permettere la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

Art. 13) Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 dell'art 28 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int e mod. con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 14) Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 19, 20, 23, e 24, e' tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria pubblica reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio ed olii esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38° C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo VI (artt. 34 -52 D. Lgs. 152/99).

L'autore delle inosservanze è tenuto inoltre a corrispondere le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la pulizia e l'espurgo della rete fognaria pubblica e dei relativi allacciamenti.

Art. 15) Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di trattamento

Il Comune, in ordine alle proprie rispettive competenze nel rilascio dell'autorizzazione allo scarico, potrà richiedere l'adozione di eventuali specifici impianti di pretrattamento qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la salute pubblica per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

Tali impianti dovranno naturalmente essere mantenuti attivi ed efficienti.

In caso di rotture e/o disservizi accidentali degli impianti di trattamento (o parti di esso) a servizio degli insediamenti, fermo restando la necessità di bloccare nei tempi più brevi possibili ogni scarico non conforme, il conduttore e/o proprietario dell'impianto dovrà informare



immediatamente l'A.R.P.A.CAL. in caso di potenziali problematiche ambientali indotte dall'inconveniente occorso e il Comune qualora la rete fognaria pubblica sia servita da depuratore pubblico e la sua funzionalità ne possa ricevere danno.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Capo 1 - Scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche

Art. 16) Scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche esistenti allacciati alla rete fognaria pubblica e loro ammissibilità

Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti che recapitano in rete fognaria pubblica sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche esistenti ai sensi dell'art.4, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 5 comma1, non necessitano di nuove autorizzazioni.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche esistenti di cui all'art.5 comma 2 e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche esistenti non dovranno procedere ad ulteriori adempimenti, salvo che su richiesta motivata sia fatto obbligo di ottenere autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica in maniera espressa, dopo l'espletamento della specifica istruttoria.

Art. 17) Obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica degli scarichi di acque reflue domestiche esistenti

Nelle località servite da rete fognaria pubblica, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla rete fognaria pubblica secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. In mancanza si procederà con applicazione degli art. 35 comma 3.

Art. 18) Scarichi nuovi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche nuovi che recapitano in rete fognaria pubblica devono osservare le norme del presente regolamento.

I titolari di nuovi scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, i quali non ricadono nella definizione di esistente di cui all'art.4, prima dell'attivazione dei medesimi, dovranno presentare specifica richiesta di autorizzazione allo scarico e di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

Relativamente agli scarichi di acque reflue domestiche di cui all'art.5 comma 2e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, le domande di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica devono essere presentate, mediante l'apposita modulistica degli Uffici del Comune, i quali provvederanno a rilasciare le autorizzazioni, sentito se necessario il parere dell'A.R.P.A.CAL. competente sugli aspetti ambientali coinvolti e, obbligatoriamente, quello del Gestore se soggetto diverso dal Comune.



Art. 19) Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che scaricano in rete fognaria pubblica munita di impianto di depurazione

Per gli scarichi delle acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche devono essere adottate le soluzioni tecniche di trattamento dei reflui previste all'art.28 del D. lgs. 152/99 ess.mm.ii.

Il conferimento ad impianti di trattamento pubblici, considerabili come parte terminale di rete fognaria pubblica, di rifiuti liquidi provenienti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche, è ammesso unicamente tramite autospurghi di ditte autorizzate, con le modalità ed alle condizioni espresse dal Gestore che ne gestisce l'impianto.

Gli scarichi di acque reflue domestiche di cui all'art.5 comma 2 e gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono ammessi salvo il rispetto della tabella 1 del presente regolamento. Si individuano di seguito particolari insediamenti per i quali si prevedono ulteriori prescrizioni:

A. I distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che oltre agli scarichi esclusivamente domestici possano dar luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri per dilavamento di piazzali o lavaggio di pavimenti, devono installare idonei dispositivi per trattenere tali sostanze. Questi devono essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e comunque, secondo necessità. Il materiale separato deve essere smaltito a termini di legge, senza provocare danni; dell'avvenuta pulizia deve essere conservata la relativa documentazione.

B. I laboratori fotografici (bagni di sviluppo e fissaggio), i laboratori d'analisi annessi ad insediamenti scolastici, a centri di ricerca, a strutture sanitarie e tutti gli insediamenti che raccolgono rifiuti liquidi con successivo conferimento ad impianto di smaltimento rifiuti devono ottemperare alle norme vigenti in materia di rifiuti.

C. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art.21 oltre che ai limiti, se previsti dal presente regolamento in rapporto alla loro classificazione.

D. Macelli, lavatintorie, lavanderie, insediamenti produttivi con lavorazione di prodotti commerciali ed industriali, fermo restando le riserve ed i divieti già richiamati, sono soggetti alla normativa vigente in rapporto alla rispettiva classificazione.

Le prescrizioni di cui ai punti A), B) C) D) valgono anche per gli insediamenti soggetti unicamente a denuncia ai sensi dell'art.16.

Art. 20) Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che scaricano in rete fognaria pubblica sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

Per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di nuova costruzione e/o soggetti a ristrutturazione della rete fognaria devono essere adottate le soluzioni tecniche di trattamento dei reflui previste all'art.28.

Relativamente a scarichi esistenti i quali manifestino la presenza di sistemi di trattamento inadeguati e/o sottodimensionati, tali da causare inconvenienti alla rete fognaria pubblica e/o

inidoneo trattamento, il Gestore, sentito eventualmente il parere di A.R.P.A.CAL., può richiedere l'adeguamento dei medesimi.

Gli scarichi di acque reflue domestiche di cui all'art.5 comma 2, salvo le esclusioni definite all'art.18 - comma 2, e gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, devono essere conformi ai limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e succ. int e mod. per gli scarichi in rete fognaria pubblica, allegata in appendice al presente Regolamento, oltre che, relativamente agli specifici insediamenti, rispettare le prescrizioni di cui all'art.19 comma 3 lett A);B);C);.

Le prescrizioni di cui all'art.19 comma 3 lett A);B);C)D); valgono anche per gli insediamenti soggetti unicamente a denuncia ai sensi dell'art.16.

L'autorità comunale si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.

Capo 2 – Scarichi delle strutture sanitarie

Art. 21) Strutture sanitarie – Classificazione dei loro scarichi ed obbligo di disinfezione.

Gli scarichi delle strutture sanitarie, con esclusione di quelle previste all'art.5, sono classificati quali acque reflue industriali, nella fattispecie costituiti dagli scarichi derivanti dalle strutture sanitarie con degenza e presenza di strutture laboratoristiche e/o presenza di strutture di ricerca diagnostica da cui si origini uno scarico di acque reflue.

Sono soggetti a trattamento di disinfezione fin dall'attivazione, oltre che al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dagli artt.19, 20, 23 e 24, in rapporto alla loro classificazione, gli scarichi di tutte le strutture sanitarie che prevedono degenza per le persone, senza la presenza di strutture laboratoristiche ed inoltre senza la presenza di strutture di ricerca diagnostica da cui si origini uno scarico di acque reflue, strutture sanitarie con sala operatoria e gli scarichi di tutte le strutture sanitarie classificate acque reflue industriali.

In tali casi è fissato un limite, per il parametro "escherichia coli", non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

Ciò fino ad eventuale diversa determinazione in virtù di norme nazionali e regionali in materia.

Capo 3 - Scarichi di acque reflue industriali

Art. 22) Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica ed allo scarico di acque reflue industriali allacciati alla rete fognaria pubblica

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che intendono recapitare le proprie acque reflue alla rete fognaria pubblica sono tenuti a chiedere, avvalendosi della modulistica appositamente predisposta, l'autorizzazione allo scarico al Comune tramite gli Uffici competenti. Contestualmente dovrà essere richiesta, avvalendosi della modulistica appositamente predisposta, autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica al Gestore.



L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune acquisiti i pareri dell'A.R.P.A.CAL. e del Gestore qualora soggetto diverso dal Comune.

Nel provvedimento autorizzatorio saranno indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni previste dal presente regolamento e quelle indicate da Arpacal o dal Gestore.

L'autorità comunale si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalle Tabelle allegate e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che, per tipologia e dimensioni, potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo, per la salute pubblica o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

Art. 23) Limiti di accettabilità e prescrizioni per acque reflue industriali che scaricano in rete fognaria pubblica munita di impianto di depurazione

Lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica munita di impianto di depurazione terminale, deve essere conforme alla Tab.1 allegata.

I carichi inquinanti non compatibili con il processo biologico utilizzato nell'impianto per la depurazione delle acque reflue urbane contenute negli scarichi delle acque reflue industriali devono essere abbattuti presso gli insediamenti/impianti che li producono.

Modalità di conferimento e tariffe saranno commisurate agli oneri di trattamento delle acque in rapporto alle classi di appartenenza individuate dalla Tabella A.

Art. 24) Limiti di accettabilità e prescrizioni per acque reflue industriali che scaricano in rete fognaria pubblica sprovvista di impianto di depurazione che recapita in corpi d'acqua superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica sprovvista di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto della Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod. relativa agli scarichi in rete fognaria, allegata in appendice al presente Regolamento.

L'Autorità Comunale si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella sopracitata e/o particolari prescrizioni per gli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 25) Tariffe di fognatura e depurazione

Gli utenti di rete fognaria pubblica sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt.13, 14 e 15 della Legge 05.01.94 n. 36, le quote di tariffa riferite al servizio di fognatura sono fissate dal Comune entro i limiti determinati con deliberazione del C.I.P.E., mentre le tariffe riferite al Servizio di depurazione verranno applicate negli importi annuali fissati dalla Legge 28.12.95 n. 549 (art.3 c.42) e dalle Delibere del C.I.P.E.

E' tenuto al pagamento della tariffa di fognatura chi è utente della rete fognaria pubblica, così come previsto dall'art.14 della Legge 05.01.1994 n°36, così come modificato dal D.Lgs. 152/99 e successive integrazioni.

E' tenuto, altresì, al pagamento della tariffa di fognatura chi, pur non potendo allacciare alla pubblica fognatura, si avvale del servizio di depurazione attraverso un collaterale servizio prestato dal Comune e/o dal Gestore consistente nel prelievo attraverso "autospurghi autorizzati", appositamente convenzionati, dei liquami prodotti e nel conferimento all'impianto per il trattamento.

Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, fino all'entrata in vigore della L. 36/94 continueranno ad applicarsi le normative tributarie.



TITOLO V

DEFINIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO alla RETE FOGNARIA Pubblica

Art. 26) Definizione di allacciamento alla rete fognaria pubblica e modalità di esecuzione

Per allacciamento si intende il tratto di condotta che insiste sulla sede stradale pubblica e relative pertinenze e collega gli scarichi privati al collettore della rete fognaria pubblica.

Se gli insediamenti, nuovi o esistenti, sono già dotati di allacciamento alla rete fognaria pubblica, il proprietario è tenuto ad utilizzare, salvo necessità motivata, le predisposizioni esistenti.

L'eventuale nuovo allacciamento, sia di rete nera che di rete bianca o mista, lo spostamento od eliminazione dell'allacciamento esistente, sono a carico del richiedente e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche dettate dal Gestore.

La congruità dei sistemi di trattamento adottati, descritti all'art.28, per gli scarichi di acque reflue domestiche di cui all'art.5 comma 1 ed art.5, comma 2 verranno verificati in sede di Istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione all'allaccio dal Gestore, in base alla tipologia della rete fognaria pubblica.

Il Comune, in sede di verifica dell'istanza di autorizzazione all'allacciamento, si riserva di richiedere ogni integrazione progettuale ove necessaria.

Il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria pubblica è subordinata al pagamento di una somma a titolo di tassa di allaccio.

Entro un mese dall'avvenuto collegamento all'allacciamento fognario, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare per iscritto al Comune di avere realizzato la rete interna in maniera conforme a quanto previsto dal presente Regolamento ed al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione all'allaccio ove richiesta dall'Ente comunale.

Art.27) Fognature private - Modalità tecniche di allacciamento

A richiesta del Comune i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti e quelle necessarie a predisporre nuovi allacciamenti nonché la planimetria della rete fognaria interna privata.

In caso di necessità di verifiche ed accertamenti conseguenti la mancanza dei dati ed informazioni necessari, se non forniti dal proprietario, il Comune potrà recuperare le spese sostenute, addebitandole all'utente.

Il Gestore potrà imporre a più proprietari d'insediamenti limitrofi (es. villette così dette a schiera ecc.) di configurare la rete fognaria interna per immettersi con un unico allacciamento alla rete fognaria pubblica.

I proprietari consociati devono considerarsi come un unico proprietario a tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento.

Anche se nella sede stradale esiste una sola rete, all'interno della proprietà privata (costituita da un singolo insediamento o da vari insediamenti facenti capo ad una strada privata) dovrà essere costruita una doppia rete fognaria.

Una rete raccoglierà e allontanerà le acque meteoriche (acque bianche), l'altra raccoglierà e allontanerà le acque nere.

In prossimità del confine con la sede stradale pubblica od area pubblica dovranno essere posti in opera due pozzetti, con installati all'interno i sifoni, così come previsti dal presente Regolamento, ove confluiranno separatamente la rete bianca e la rete nera; in caso di rete mista l'allacciamento alla fognatura stradale sarà unico e il pozzetto della rete nera dovrà essere predisposto per ospitare un sifone di tipo "Firenze".

Le tubazioni private dovranno rispettare i diametri e le prescrizioni indicate dal Comune e/o dal Gestore che, allo scopo, fornirà tutte le indicazioni necessarie affinché il progetto di fognatura privata possa essere elaborato coerentemente alle caratteristiche della rete fognaria pubblica esistente.

Qualora la rete fognaria pubblica non sia in grado di recepire tutta la portata meteorica proveniente da un nuovo insediamento o da un insediamento esistente sottoposto ad ampliamento, il Gestore potrà imporre limitazioni alla portata dello scarico imponendo un diametro di allacciamento ridotto alla rete fognaria pubblica; il progettista dell'insediamento dovrà prevedere soluzioni tecniche atte a consentire l'accumulo temporaneo della maggior portata.

Le condutture private, poste all'esterno del fabbricato, dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, levigati internamente ed inoltre dovranno possedere un elevato grado di elasticità, flessibilità e tenuta.

Le tubazioni all'interno dei pozzetti di ispezione della rete nera dovranno essere dotate di tappi o chiusure a perfetta tenuta, anche di gas, atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione ed un sovraccarico esterno accidentale possono causare alle reti private; fanno eccezione i pozzetti ufficiali di prelevamento.

I tubi di caduta delle condotte principali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Sulle terrazze e sui tetti con abbaini, i tubi di esalazione devono essere prolungati oltre il colmo del tetto. I tubi di scarico delle acque meteoriche o pluviali non potranno essere utilizzati quali esalatori della conduttura fognaria.

I cortili, i pozzi di luce e qualsiasi altra superficie di suolo privata nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, deve essere provvista di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi in tali scoli acque nere o materiali di rifiuto delle case.

I pluviali di raccolta delle facciate prospicienti la sede stradale pubblica degli insediamenti nuovi od esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione e/o ampliamento e restauro, direttamente confinanti con la sede stradale pubblica od area pubblica, non potranno scaricare direttamente sulla sede stradale. Alla base del pluviale dovrà essere posto un pozzetto di ispezione collegato alla fognatura bianca privata dell'insediamento.

L'installazione del pozzetto di ispezione e delle linee di raccolta in sede pubblica dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, mentre per la tipologia e materiale del pluviale da adottare si dovrà fare riferimento al Regolamento Edilizio comunale vigente.

Parimenti, qualora risulti necessario installare sul suolo pubblico pozzetti, fosse biologiche, etc...dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune.



In caso di necessità di installazione di sollevamenti meccanici questi dovranno essere sdoppiati, in quanto è tassativamente vietata l'unicità dello scarico delle acque bianche e delle acque nere.

Tali sollevamenti meccanici dovranno recapitare in pozzetti di decompressione da prevedere all'interno della rete fognaria privata in quanto è tassativamente vietato collegare direttamente le condutture in pressione nella rete fognaria pubblica.

Se le norme edilizie urbanistiche consentono la realizzazione di insediamenti con piani interrati, seminterrati od aree cortilizie con quote inferiori al marciapiede e/o al colmo stradale, che prevedano scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al colmo stradale, il Gestore consentirà l'allacciamento alla rete fognaria pubblica a totale rischio e responsabilità del richiedente e del tecnico responsabile dei lavori.

In tal caso il tecnico dovrà relazionare e certificare le soluzioni tecniche adottate per evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l'acqua meteorica che cade sulla sede stradale defluisca all'interno della proprietà privata.

I danni che comunque potessero derivare dalla mancata applicazione delle suddette norme agli immobili o alle cose proprie o di terzi, saranno a carico del proprietario dell'immobile; il Gestore ed il Comune sono sollevati da ogni responsabilità.

Art.28) Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali

A - Il trattamento delle acque reflue domestiche degli insediamenti situati in zone servite da rete fognaria separata bianca e nera, con la rete nera collegata direttamente a depurazione dovrà avvenire nel seguente modo :

1. le acque provenienti dai w.c. dei servizi igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun trattamento;
2. le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, dalle lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche dovrebbero, preferibilmente, essere trattate in appositi pozzetti degrassatori.

B - Il trattamento delle acque reflue domestiche degli insediamenti situati in:

a) zone servite da **rete fognaria separata bianca e nera, con la rete nera collegata a depurazione in regime di mista**

b) zone servite da **rete fognaria mista collegata a depurazione in regime di mista;** dovrà avvenire nel seguente modo:

1. le acque provenienti dai w.c. dei servizi igienici dovrebbero, preferibilmente, essere trattate in fossa settica di tipo tradizionale (biologica) o in fossa settica di tipo Imhoff;
2. le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, dalle lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche dovrebbero, preferibilmente, essere trattate in appositi pozzetti degrassatori da inserirsi nella rete fognaria interna a valle della fossa biologica od a monte della fossa Imhoff.

C - Il trattamento delle acque reflue domestiche degli insediamenti situati in :

a) zone servite da **rete fognaria separata bianca e nera, con la rete nera non collegata a depurazione;**

b) zone servite da **rete fognaria mista non collegata a depurazione**

dovrà avvenire nel seguente modo:

1. le acque provenienti dai w.c. dei servizi igienici dovranno essere trattate in fossa di tipo Imhoff e filtro batterico anaerobico, anche in struttura a monoblocco e/o soluzioni equivalenti in termini di trattamento appropriato, come definiti dalle norme tecniche nazionali e regionali in materia;
2. le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici e dalle docce/vasche dovranno essere trattate in appositi pozzetti degrassatori da inserirsi nella rete fognaria interna a monte della fossa Imhoff.

D - Negli insediamenti che hanno scarichi di:

a) acque reflue domestiche di cui all'art.5 comma 2, salvo le esclusioni definite all'art.18 comma 2;

b) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche;

c) acque reflue industriali ;

dovrà essere eseguito un tratto di rete fognaria, separato dalla rete nera interna (ove sono collocati i sistemi di trattamento previsti per le acque reflue domestiche) sul quale verrà predisposto il sistema di depurazione ritenuto necessario per il trattamento delle acque reflue di cui sopra.

A valle del sistema di depurazione dovrà essere installato il pozzetto ufficiale di prelevamento (v. schema D).

Tutti i sistemi previsti ai fini del trattamento delle sostanze inquinanti dovranno essere sottoposti ad adeguata manutenzione.

Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche occorre determinare il numero degli abitanti equivalenti. Il calcolo degli abitanti equivalenti ed il dimensionamento dei sistemi di trattamento sono riportati nell'allegato tecnico n.1;

Dovrà essere garantita l'accessibilità al luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza per evitare incidenti al personale addetto ai prelievi.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento, i pozzetti di ispezione ed il pozzetto con sifone "Firenze" dovranno essere realizzati in linea con lo schema E allegato al presente Regolamento.

Art. 29) Ulteriori prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali e vasche di prima pioggia.

Gli insediamenti di nuova costruzione e/o soggetti a ristrutturazione della rete fognaria dai quali provengano acque reflue industriali, dovranno installare un idoneo contatore nel tratto di rete fognaria recapitante tali acque prima della confluenza di questo nella rete nera interna.

Tali disposizioni potranno altresì applicarsi, su parere degli organi di controllo, anche agli insediamenti esistenti. Qualora non sia presente la sopracitata separazione delle acque reflue industriali, l'installazione del contatore volumetrico potrà essere imposta con riferimento al complesso delle acque reflue in uscita dall'insediamento e comunque prima dell'immissione delle stesse nella rete fognaria pubblica.

Potrà inoltre essere richiesta la predisposizione di una adeguata vasca di accumulo atta al contenimento dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione in caso di avaria del medesimo,



per motivi di sicurezza e/o a salvaguardia degli impianti di depurazione pubblica o sistemi che risultino agli stessi scopi parimenti utili.

Gli insediamenti nuovi che effettuano stoccaggi e/o depositi di materiale sfuso di tipo polverulento, collocati all'aperto e quindi soggetti all'opera degli agenti atmosferici, dovranno predisporre idonea "vasca di prima pioggia" e /o vasche di decantazione in relazione alla natura del materiale stoccato ", atte a trattenere l'immissione delle sostanze dilavate in rete fognaria pubblica. Il dimensionamento è definito dall'Allegato Tecnico n.2, facente parte integrante del presente Regolamento.

Gli insediamenti esistenti, che svolgono le attività di cui al comma precedente, in rapporto alla adozione di un sistema fognario-depurativo pubblico che preveda il trattamento chimico-fisico delle acque provenienti da vasche di prima pioggia, dovranno predisporre le medesime ed i sistemi tecnici per il collegamento delle acque di prima pioggia alla rete fognaria pubblica, con le tempistiche e le modalità specificatamente richieste dai Dirigenti dei Servizi comunali competenti o dal Gestore e/o come definito con atto del Sindaco.

Gli insediamenti esistenti soggetti ad ampliamento e/o modifiche alla loro attività che prevedano lo stoccaggio o il deposito di materiale sfuso di tipo polverulento all'aperto, sono assoggettati agli obblighi di cui ai due commi precedenti.

Art. 30) Immissioni temporanee dei cantieri edili, manifestazioni e/o feste di piazza

Nei luoghi ove si intenda costruire un fabbricato, il Comune e/o il Gestore a seguito di richiesta potrà consentire l'allacciamento temporaneo; nell'autorizzazione all'allacciamento verranno indicati i sistemi di trattamento da adottare.

Se il lotto è già dotato di allacciamento, l'immissione temporanea dovrà avvenire nella predisposizione all'allaccio esistente.

Se il lotto di terreno non è dotato di allacciamento, il Comune e/o il Gestore, previa richiesta di allacciamento temporaneo, eseguirà gli allacciamenti definitivi per gli insediamenti in costruzione che potranno essere utilizzati come allacciamenti temporanei.

Qualora il proprietario dello stabile necessiti di introdurre modifiche agli allacciamenti esistenti, i nuovi allacciamenti, lo spostamento di quelli esistenti e l'eliminazione degli esistenti saranno a carico del richiedente; i lavori verranno eseguiti dal privato previa redazione di apposita progettazione esecutiva da sottoporre ad autorizzazione del Comune e del Gestore qualora soggetto diverso dal Comune.

L'autorizzazione all'allaccio temporaneo rilasciata dal Gestore, contenente l'individuazione e le modalità di recapito dello scarico nella rete fognaria pubblica per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vale anche come autorizzazione allo scarico delle medesime.

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria non esime il proprietario dalla necessità di richiedere ed ottenere autorizzazione definitiva all'allaccio alla rete fognaria pubblica.

Ad analoga procedura sono assoggettate le manifestazioni e/o feste di piazza che diano luogo a scarichi di tipo temporaneo relativamente alle acque dei servizi igienici e/o provenienti da cucine e mense.

Le autorizzazioni sopracitate potranno essere concesse, per ciò che riguarda i sistemi di trattamento, con le medesime prescrizioni previste nel presente regolamento per gli scarichi di

acque reflue domestiche, recapitanti in fognatura pubblica in via definitiva, salvo in ogni caso la non obbligatorietà dell'inserimento di filtri batterici anaerobici.

In alternativa è ammesso comunque l'utilizzo di vasche e/o contenitori a tenuta con successivo conferimento a depuratore pubblico nel rispetto delle norme di cui all'art.36 del D.Lgs. 152/99 e succ. int. e mod. e delle norme di accettazione dei reflui disposte dal Gestore.

Art. 31) Controllo degli scarichi

Il Comune e personale di A.R.P.A.CAL. possono effettuare, all'interno degli insediamenti, ispezioni della rete fognaria privata, al fine di assicurare il rispetto delle norme del presente Regolamento, a tutela dell'ambiente e della funzionalità del depuratore pubblico.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 32) Generalità

Fatte salve le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n.152/99 e succ. int e mod, con riferimento alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali immesse in rete fognaria pubblica, l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative definite agli artt.34-35-36. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 689/81.

L'inosservanza delle altre prescrizioni del presente regolamento, dove non prevista sanzione specifica, è punita con sanzione amministrativa da Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

Resta fermo quanto previsto dall'art.650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art.2034 c.c.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari, il Comune ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 152/99, a mezzo di Responsabile personale dell'Ufficio tecnico può effettuare accertamenti e controlli. Detto personale provvede al controllo sugli insediamenti civili, assimilati ed industriali allacciati alla pubblica fognatura sulla base di programmi mirati ai fini gestionali e manutentivi nonché per la verifica quali-quantitativa degli scarichi. Il personale dell'Ufficio tecnico assume lo status di persona incaricato da pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. ed ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 152/99.

Art. 33) Sanzioni penali per il titolare degli scarichi di acque reflue industriali

L'inosservanza della disciplina a cui sono sottoposti gli scarichi di acque reflue industriali nuovi od esistenti immessi in rete fognaria pubblica, laddove la violazione ha carattere penale è sottoposta alle sanzioni previste dall'art.59 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod.



Art. 34) Sanzioni amministrative per il titolare degli scarichi di acque reflue industriali

Chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica superi i valori limite di emissione previsti nell'autorizzazione allo scarico, ad eccezione delle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e succ. int. e mod. è punito con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Dopo la presa in carico dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, per le violazioni sopracitate si applica l'art.54 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int. e mod.

Art. 35) Sanzioni amministrative per il titolare degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche

Chiunque apra o comunque effettui scarichi nuovi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione di cui all'art.9 del presente regolamento, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione è punito con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue domestiche di cui all'art.5 comma 2 (salvo le esclusioni definite all'art.18 comma 2) e di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche supera i valori limite di emissione previsti nell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica è punito con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Chiunque non adempia alle disposizioni di cui all'art.11 e 17 del presente regolamento, in assenza di cause di forza maggiore accertate dagli uffici competenti, è punito con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in rete fognaria pubblica senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Art. 36) Sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo di installazione di strumenti di misura delle acque prelevate e sanzioni penali per violazione delle disposizioni di cui all'art.59 comma 4 del D.Lgs.152/99 e succ. int. e mod.

Chiunque violi le disposizioni relative all'installazione di strumenti di misura della portata delle acque prelevate di cui all'art.12 è punito, con sanzione Amministrativa da Euro100,00 ad Euro 500,00.

Chiunque violi le disposizioni relative all'installazione di strumenti di controllo per la qualità e quantità degli scarichi di acque contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 e 3A dell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e succ. int e mod. è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art.59 della medesima norma.

Tabella 1 - Limiti per lo scarico in rete fognaria pubblica per scarichi che recapitano all'impianto di depurazione pubblico (All.2 Tab.2 L.R. n° 10/97 – Tab.3 D.Lgs. n° 152/99)

Numero Parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Limiti
1	PH		Compreso tra 6,5 e 9,5
2	Temperatura	°C.	<25
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/L	≤ 3
7	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200
8	BOD ₅	mg/L O ₂	< 250
9	COD	mg/L O ₂	< 500
10	Alluminio	mg/L Al	≤ 2
11	Arsenico	mg/L As	≤ 0,5
12	Bario	mg/L Ba	≤ 20
13	Boro	mg/L B	≤ 4
14	Cadmio	mg/L Cd	≤ 0,02
15	Cromo totale	mg/L Cr	≤ 4
16	Cromo VI	mg/L Cr	≤ 0,2
17	Ferro	mg/L Fe	≤ 4
18	Manganese	mg/L Mn	≤ 4
19	Mercurio	mg/L Hg	≤ 0,005
20	Nichel	mg/L Ni	≤ 4
21	Piombo	mg/L Pb	≤ 0,3
22	Rame	mg/L Cu	≤ 0,4
23	Selenio	mg/L Se	≤ 0,03
24	Zinco	mg/L Zn	≤ 1
25	Cianuri totali	mg/L CN ⁻	≤ 1
26	Cloro attivo libero	mg/L Cl ₂	≤ 0,3
27	Solfuri	mg/L H ₂ S	≤ 2
28	Solfiti	mg/L SO ₃ ⁼	≤ 2
29	Solfati	mg/L SO ₄ ⁼	< 30
30	Cloruri	mg/L Cl ⁻	< 50



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE – Regolamento scarichi in pubblica fognatura

31	Fluoruri	mg/L F^-	≤ 12
32	Fosforo totale	mg/L P	≤ 10
33	Azoto ammoniacale	mg/L NH_4^+	< 30
34	Azoto nitroso	mg/L N	$\leq 0,6$
35	Azoto nitrico	mg/L N	< 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	< 35
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L C_6H_5OH	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L H-CHO	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	$\leq 0,4$
41	Solventi organici azotati	mg/L	$\leq 0,2$
42	Tensioattivi	mg/L MBAS *	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	$\leq 0,10$
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	$\leq 0,05$
45	-aldrin	mg/L	$\leq 0,01$
46	-dieltrin	mg/L	$\leq 0,01$
47	-endrin	mg/L	$\leq 0,002$
48	-isodrin	mg/L	$\leq 0,002$
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 2
50	Saggio tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) calcolato come sodio dodecilbenzen solfonato

Tabella A - Attività convenzionabili per classi

Classe	Attività	Coefficiente
A	Autolavaggi e distributori con autolavaggio; Autofficine con lavaggio pezzi; Autodemolitori; Lavaggio cisterne e autocisterne;	3*
B	Lavanderie ad acqua; Editoria e Tipografie;	3*
C	Produzione pasti industriali; Industrie per le lavorazioni alimentari; Cantine; Industrie per la produzione di bevande; Caseifici; Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei; Industrie di lavorazione della carne e del pesce; Magazzini ortofrutticoli con acque di lavorazione; Attività di cui all'art.5 comma 2 (salvo le esclusioni definite all'art.18-comma 2)	3*

(*) coefficiente moltiplicazione della tariffa base, determinato annualmente dal Gestore.



Tabella 3 All. 5 D.Lgs. n.11 maggio 1999 n.152 - Limiti per lo scarico in rete fognaria pubblica per scarichi che non recapitano all'impianto di depurazione pubblico e sempre che il recapito finale sia acqua superficiale, in caso contrario, ossia qualora lo scarico finale avvenga sul suolo, si farà riferimento alla Tab. 4 All. 5 del medesimo D.Lgs. n° 152/99 e riportato nell'ultima colonna

Numero Parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Limiti (tab. 3 D.Lgs n° 152/99)	Limiti (tab. 4 D.Lgs. n° 152/99)
1	pH		5,5-9,5	6-8
2	Temperatura	°C.	-	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:20	-
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	-
5	Materiali grossolani		Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 80	25
7	BOD ₅	mg/L O ₂	≤ 40	20
8	COD	mg/L O ₂	≤ 160	100
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	1
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	0,05
11	Bario	mg/L	≤ 20	10
12	Boro	mg/L	≤ 2	0,5
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	-
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	1
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	0,05
16	Ferro	mg/L	≤ 2	2
17	Manganese	mg/L	≤ 2	0,2
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	-
19	Nichel	mg/L	≤ 2	0,2
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	0,1
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	0,1
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	0,002
23	Stagno	mg/L	≤ 10	3
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	0,5
25	Cianuri totali	mg/L CN ⁻	≤ 0,5	-
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	0,2
27	Solfuri	mg/L H ₂ S	≤ 1	0,5
28	Solfiti	mg/L SO ₃ ⁼	≤ 1	0,5
29	Solfati	mg/L SO ₄ ⁼	≤ 1000	500
30	Cloruri	mg/L	≤ 1200	100
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	1
32	Fosforo totale	mg/L P	≤ 10	2
33	Azoto ammoniacale	mg/L NH ₄ ⁺	≤ 15	5

34	Azoto nitroso	mg/L N	$\leq 0,6$	-
35	Azoto nitrico	mg/L N	≤ 20	-
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	-
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	-
38	Fenoli	mg/L	$\leq 0,5$	0,1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	0,5
40	Solventi organici aromatici	mg/L	$\leq 0,2$	0,01
41	Solventi organici azotati	mg/L	$\leq 0,1$	0,01
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	0,5
43	Pesticidi fosforati	mg/L	$\leq 0,10$	0,01
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	$\leq 0,05$	-
45	-aldrin	mg/L	$\leq 0,01$	-
46	-dieltrin	mg/L	$\leq 0,01$	-
47	-endrin	mg/L	$\leq 0,002$	-
48	-isodrin	mg/L	$\leq 0,002$	-
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 1	-
50	Escherichia coli	UFC/100 mL	-	-
51	Saggio tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale (su <i>Daphnia magna</i>)